



# COMUNE DI POVETTO

PROVINCIA DI UDINE

## COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

### DETERMINAZIONE N. 320 del 29-10-2021

#### SERVIZIO: PERSONALE

**Oggetto: COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2018.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente (di seguito CCRL) – triennio normativo ed economico 2016 – 2018;

**RICHIAMATO** l'art. 32 del predetto CCRL il quale detta le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2018;

**PRESO ATTO** del disposto di cui all'art. 33 del citato C.C.R.L. in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);

**PRECISATO** che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

**VISTA** la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla L.R. n. 20/2020, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 bis, che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 2 ter, che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18, comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19, comma 1 lettera c), secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

**RICHIAMATA** integralmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto “LR 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva”, con la quale per i comuni sono stati definiti per classe demografica, i valori soglia di sostenibilità dei debiti finanziati di cui all’art. 21 della L.R. 18/2015 e i valori soglia della spesa di personale di cui all’art. 22 della L.R. 18/2015 e sono stati fissati i nuovi vincoli di finanza pubblica per il periodo 2021-2025;

**RICHIAMATA** anche la circolare della Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’immigrazione, prot. n. 38197/P del 30.12.2020 con la quale vengono fornite agli enti locali indicazioni per l’applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica previsti dalla L.R. 20/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**VERIFICATO** pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, disposti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del C.C.R.L. 2018);

**VISTA** la nota ANCREL – Sezione Friuli Venezia Giulia del 23.02.2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021”, trasmessa dal revisore di questo ente a mezzo mail, nella quale viene precisato che – Mentre per la parte stabile del fondo sembrano non rilevarsi particolari criticità e quindi si possa procedere alla sua quantificazione, bisogna fare attenzione alla parte variabile in quanto il comma 11 dell’art. 32 C.C.R.L. precisa che “Tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all’art. 12, commi 6 e seguenti della L.R. 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018/2020, l’incremento delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile”. In sostanza con questa precisazione e in richiamo alla L.R. 37/2017, si da atto che la parte variabile del fondo, così come quantificata dall’art. 32 C.C.R.L. aveva natura sperimentale fino al 2020. Non essendovi certezza nella sua applicabilità anche per gli esercizi successivi, la costituzione della parte variabile del fondo 2021 non è certificabile dal Revisore –;

**RICHIAMATO** altresì l’art. 12, comma 6, della L.R. n. 37 del 10.11.2017 il quale dispone che “*in relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dell’articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia*”;

**VERIFICATO** che con nota della Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l’immigrazione della Regione FVG prot. 0024287/P d.d. 01.10.2021 è stato trasmesso il CCRL di interpretazione autentica dell’art. 32 comma 1 e 11 CCRL 15.10.2018 del personale non dirigente del Comparto Unico ove si è dato atto della rideterminazione delle risorse variabili in funzione del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 per un importo pari ad Euro 586,00 a dipendente;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2021 per la parte fissa e variabile;

**VISTI** i seguenti documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- prospetto “Allegato sub A” di costituzione del fondo anno 2021, con le regole previste dall’art. 32 del CCRL 2018 e successivo Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente di interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1, del CCRL triennio normativo economico 2016-2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 44.191,99 di cui € 31.115,01 di risorse stabili e € 13.076,98 di risorse variabili;
- il prospetto “Allegato sub B” dal quale si evince che l’importo massimo che verrà destinato nell’anno 2021 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell’art. 32 del CCRL 2018 (ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo) è pari ad € 6.571,24, pari allo stanziato allo stesso titolo nell’anno 2016;
- nel sopra citato prospetto Allegato sub B) viene riportata anche la quantificazione delle risorse destinate al lavoro straordinario 2021, ammontante ad € 2.662,86, come da limiti contrattuali (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006) e del salario aggiuntivo 2021, pari ad € 17.859,78;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**RICHIAMATO** il comma 12 del citato articolo che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall’organo di revisione dell’ente;

**DATO ATTO** quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

**VERIFICATO** che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

**RICHIAMATA** l’allegata relazione tecnico-finanziaria trasmessa all’Organo di revisione in data 28.10.2021 al prot. n. 11282 avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate all’incentivazione del personale nonché il rispetto della compatibilità economico-finanziaria e dei limiti di spesa previsti per legge;

**VISTO** il parere espresso dall’Organo di revisione pervenuto al prot. n. 11328 in data 28.10.2021;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’area economica finanziaria alla dott.ssa Silvia Castagnotto per il periodo 01.01.2021-31.12.2021;

**VISTI:**

- la deliberazione Consiliare n. 11 del 08.04.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08.04.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione (P.P.) relativo agli esercizi 2021-2023 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/04/2021 e successive variazioni;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i vigenti CCRL;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

## DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Povoletto per l'anno 2021, ai sensi dall'art. 32 del CCRL 2018 e successivo Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1, del CCRL triennio normativo economico 2016-2018, come da prospetto "Allegato sub A" alla presente determinazione, per l'importo complessivo di € 44.191,99 di cui € 31.115,01 di risorse stabili e € 13.076,98 di risorse variabili;
3. di determinare per l'anno 2021 in € 6.571,24 l'importo annuo massimo destinabile al finanziamento delle indennità art. 32, comma 6 del C.C.R.L. 15.10.2018 come da "Allegato sub B", ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario;
4. di dare atto che le risorse destinate al lavoro straordinario per l'anno 2021 ammontano ad € 2.662,86, come da limiti contrattuali (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006);
5. di dare atto che:
  - il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 del Comune di Povoletto risulta stanziato al Bilancio di Previsione al capitolo 1432/0, di cui € 31.115,01 quale quota risorse stabili (destinate alle progressioni economiche orizzontali) e € 13.076,98 quale quota risorse variabili (destinate alla produttività);
  - le indennità di cui all'art. 32, comma 6 del C.C.R.L. 15.10.2018 pari ad € 6.571,24 (ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario) trovano copertura al cap. 1431/0;
  - le risorse destinate al lavoro straordinario per l'anno 2021 pari ad € 2.662,86 trovano copertura al cap. 1432/1;
  - gli oneri previdenziali trovano copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 80 – Ragioneria 356 – Tecnico 370 – Demografico 442 – Polizia Municipale 510 – Biblioteca 766 – Operai 1160);
  - l'IRAP trova copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 81 – Ragioneria 357 – Tecnico 371 – Demografico 444 – Polizia Municipale 511 – Biblioteca 767 – Operai 1161);
6. di provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
7. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del salario aggiuntivo (ex indennità di comparto) del personale, precedentemente imputate a fondo produttività, a seguito del C.C.R.L. 15.10.2018 sono a carico del bilancio e trattandosi di voce fisse disancorate dalle modalità organizzative e quindi non di natura accessoria trovano imputazione contabile a carico dei medesimi capitoli di bilancio che finanziano lo stipendio base di ciascun servizio di competenza; il valore del salario aggiuntivo determinato per l'anno 2021 ammonta complessivamente ad € 17.859,78;
8. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS., alle R.S.U.;
9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzione del Comune di Povoletto nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Personale" – "Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Il Responsabile dell'Area  
*f.to CASTAGNOTTO SILVIA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa

## **PARERE TECNICO**

---

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, 29-10-21

Il Responsabile dell'Area

f.to CASTAGNOTTO SILVIA

## **PARERE CONTABILE**

---

Art.147bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere Contabile Favorevole

Povoletto, 29-10-21

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to CASTAGNOTTO SILVIA

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo